

Comunale, su indicazione del Responsabile del Servizio, con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

- a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura massima del 10%;
 - b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura nella misura massima del 20%;
 - c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale, anche di qualifica dirigenziale, addetto alla riscossione ed accertamento dell'IMU e della TARI nella misura massima dell'80%;
2. la somma percentuale dei punti a e b non potrà superare il 20% ed in caso di insussistenza delle necessità previste dai citati punti, dichiarata dal Responsabile del Servizio, verrà sommata alla somma di cui al punto c per la ripartizione.
 3. in sede di contrattazione decentrata, nell'anno n, saranno individuati, tenuto conto delle previsioni in materia di recupero evasione tributaria contenute negli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente (DUP, PEG, PIAO, ecc.), gli obiettivi di accertamento, eventualmente dettagliando i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.
 4. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal Segretario, su proposta del Responsabile del Servizio di norma entro il 30 giugno dell'anno n+1, suddividendo il compenso in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione tributaria contenuti nei PEG ed in base alla partecipazione dei dipendenti all'attività di accertamento e di riscossione dei tributi.

Art. 3 Limite del compenso incentivante

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. Eventuali quote del Fondo non utilizzate, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Art. 4 Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 75 dello Statuto.